

RELAZIONE

sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio finanziario 2016, corredata della risposta dell'Agenzia

(2017/C 417/15)

INTRODUZIONE

1. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia» o «ECHA»), con sede a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. I suoi compiti consistono principalmente nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. L'Agenzia promuove inoltre lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano.

2. La *tabella* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia⁽²⁾.

Tabella

Dati essenziali relativi all'agenzia

	2015	2016
Bilancio (milioni di EUR) ⁽¹⁾	114,8	110,1
Totale effettivi al 31 dicembre ⁽²⁾	572	578

⁽¹⁾ I dati di bilancio sono basati sugli stanziamenti di pagamento.

⁽²⁾ Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall'Agenzia.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle attestazioni della direzione (*management representations*).

GIUDIZIO

4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari⁽³⁾ e le relazioni sull'esecuzione del bilancio⁽⁴⁾ per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: www.echa.europa.eu.

⁽³⁾ I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

⁽⁴⁾ Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Affidabilità dei conti*Giudizio sull'affidabilità dei conti*

5. A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**Entrate***Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti*

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti*Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti*

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Agenzia, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Agenzia.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

12. L'audit comporta l'esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell'auditor e includono una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell'Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l'auditor esamina i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni. L'audit comporta altresì la valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate dall'Agenzia per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Agenzia li accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. Nell'elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Agenzia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE⁽⁵⁾.

Altre questioni

16. Senza entrare nel merito del proprio giudizio, la Corte desidera attirare l'attenzione sul fatto che il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo in data 29 marzo 2017 la propria intenzione di recedere dall'Unione europea. Si negozierà un accordo per stabilire le modalità di applicazione di tale recesso. Il bilancio dell'ECHA è parzialmente finanziato dalle tariffe riscosse presso gli operatori economici dell'UE. L'importo totale delle tariffe riscosse oscilla ogni anno a seconda del numero di registrazioni di sostanze chimiche. È possibile una futura diminuzione delle entrate dell'Agenzia in seguito alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea.

17. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

18. I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (Spese operative) sono rimasti ad un livello elevato: 10,1 milioni di EUR (39 %) (contro 7,3 milioni di EUR (32 %) del 2015) e risultano ancora più alti per il Titolo IV (Spese operative relative ai biocidi), attestandosi a 1,3 milioni di EUR (68 %) contro 1,5 milioni di EUR (74 %) nel 2015. Questo alto livello di riporti è in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio. L'Agenzia potrebbe prendere in considerazione l'aumento di stanziamenti di bilancio dissociati per meglio riflettere la natura pluriennale delle operazioni e gli inevitabili sfasamenti temporali tra la firma dei contratti, le consegne e i pagamenti.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

19. Ai sensi del regolamento sui biocidi, L'Agenzia contribuisce al funzionamento del mercato relativo alle sostanze e ai prodotti biocidi. Nella sua relazione di audit elaborata nel novembre 2016, il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha concluso che sia la concezione sia l'attuazione pratica del sistema di controllo interno della ECHA relativo ai processi e alle attività dell'Agenzia sia efficace ed efficiente. Sebbene non siano state riscontrate gravi debolezze, lo IAS ha individuato alcuni possibili margini di miglioramento. L'Agenzia e lo IAS hanno convenuto un piano per l'adozione di misure correttive.

ALTRE OSSERVAZIONI

20. A differenza della maggior parte delle altre agenzie, il regolamento istitutivo della ECHA non richiede esplicitamente valutazioni esterne periodiche delle sue attività, che costituiscono elementi fondamentali per valutare la performance.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

21. Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 12 settembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazione della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata/In corso/ Pendente/N.A.)
2014	Le spese per le procedure associate alla nuova attività dell'Agenzia, l'attuazione del regolamento Biocidi, dovevano essere in linea di principio coperte dagli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per la registrazione di questi prodotti. Tuttavia, le tariffe riscosse nel 2014 hanno coperto soltanto il 17 % di tali spese; la quota restante è stata invece finanziata dai contributi al bilancio dell'Agenzia dei paesi dell'UE (6,3 milioni di EUR) e dei paesi dell'EFTA (0,2 milioni di EUR) ⁽¹⁾ .	In corso
2015	L'Agenzia copre il 50 % del costo del servizio di doposcuola per i figli del personale presso la Scuola europea di Helsinki. Il contributo è limitato a 1 000 EUR all'anno per ogni figlio ed è ammontato complessivamente a 95 000 EUR nel 2015. Questa misura di carattere sociale è stata approvata nel 2008 dal direttore dell'Agenzia, ma non è stata comunicata all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio ⁽²⁾ .	Completata
2015	I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo IV (spese operative relative ai biocidi) sono risultati elevati: 1,5 milioni di EUR, pari al 74 %. Essi si riferiscono soprattutto ad un progetto su larga scala in ambito informatico (1,4 milioni di EUR). L'avvio del progetto in questione è stato possibile solo nella seconda metà del 2015, quando i gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe hanno raggiunto un livello sufficiente al suo finanziamento.	N.a.

⁽¹⁾ Le tariffe riscosse nel 2015 hanno coperto il 62 % delle spese in questione.

⁽²⁾ Articolo 1 *sexies* del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica europea e della Comunità europea dell'Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA

19. I riporti più alti derivano dai progetti pluriennali di sviluppo nel settore informatico e dai contratti conclusi con relatori per la valutazione delle sostanze, che contemplano un termine di legge di 12 mesi a decorrere dall'adozione del piano d'azione a rotazione a livello comunitario in marzo. Per questi ultimi l'Agenzia ha già creato una linea di bilancio differenziata per il 2017, il che ridurrà il tasso di riporto nominale per tale esercizio e quelli a venire. Anche per la spesa informatica l'ECHA considererà la possibilità di utilizzare linee di bilancio differenziate in futuro.

20. Si è preso atto dell'osservazione.

21. In base al regolamento istitutivo dell'ECHA una prima valutazione esterna dell'Agenzia era prevista per il 2012 (cfr. articolo 75, paragrafo 2). La Commissione ha debitamente effettuato questo riesame con il sostegno di un contraente esterno (PwC). Sebbene ciò non fosse esplicitamente richiesto dal regolamento istitutivo dell'ECHA, in conformità degli orientamenti UE per legiferare meglio in materia di valutazione, la Commissione ha conferito a Deloitte e VVA l'incarico di svolgere un altro studio esterno di valutazione delle prestazioni dell'ECHA nel 2016. La relazione dei consulenti è disponibile qui.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_it

Non appena la Commissione adotterà la propria relazione sul riesame di REACH nel 2017, l'ECHA metterà in atto appropriate azioni di follow up per dare seguito alle raccomandazioni derivanti dalla relazione formale della Commissione.
